

Legge regionale 19 settembre 1996 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

Art. 23

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato anche dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite; essi sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:

- a) in base alla data dell' atto di assegnazione provvisoria;
- b) in base alla consistenza del nucleo familiare;
- c) in base all'età del componente più anziano della famiglia. >>.